



Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cocco 091/7074428

FAQ - Elezione del Presidente e del Consiglio circoscrizionale

Le Circoscrizioni sono state soppresse?

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n.11 del 26.06.2015, sono soppressi i Consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina.

Il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali rimane invariato?

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n.11 del 26.06.2015, il numero dei componenti dei Consigli Circoscrizionali di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il Presidente del Consiglio circoscrizionale.

Conseguentemente, le liste delle candidature a consigliere circoscrizionale, possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere (nove), né inferiore ai due terzi con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista, contenga una cifra decimale superiore a cinquanta (art. 4, comma 1, della l.r. 15.09.1997, n. 35)

Per i Consigli circoscrizionali è prevista la rappresentanza di genere?

L'art. 1 bis, comma 1, della legge regionale 15.09.1997, n. 35, dispone che nella composizione delle liste dei candidati per l'elezione dei Consigli circoscrizionali nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5 (es: 6 candidati di sesso maschile e 3 di genere femminile oppure 6 candidati di sesso femminile e 3 di genere maschile).

Per i Consigli circoscrizionali è prevista la doppia preferenza?

L'art. 4 ter della legge regionale 15.09.1997, n. 35, che disciplina la elezione del consiglio circoscrizionale, al comma 1 dispone che *"Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art. 4"*, per cui, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 4, il quale recita *"Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza"*, anche per l'elezione dei Consigli circoscrizionali è prevista la doppia preferenza di genere.

E' previsto, per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, il cd. effetto "trascinamento"?

L'art. 4 bis, comma 4, della legge regionale 15.09.1997, n. 35, anche per l'elezione dei Consigli circoscrizionali ha previsto il cd. effetto "trascinamento". Infatti *"La scheda per l'elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e cognomi dei*

candidati alla carica di presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente del consiglio circoscrizionale e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”.

Il candidato a Presidente di circoscrizione, posizionatosi secondo rispetto a quello eletto, è proclamato eletto consigliere di circoscrizione?

L'art. 4 ter della legge regionale 15.09.1997, n. 35, che disciplina la elezione del Consiglio circoscrizionale, al comma 1 dispone che *“Per l'elezione del Consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art. 4”* per cui, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge regionale 15.09.1997, n. 35 come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 17/2016, *“Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale (circoscrizionale) il candidato alla carica di sindaco (presidente), tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*

Si vota solo il giorno della domenica?

L'art. 2 della legge regionale 10.07.2015, n.12, prevede che *“1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale si applica la normativa statale in materia di durata delle operazioni di voto”* e precisamente: *“A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23”.* (Legge 147/2013, comma 399).

Per le elezioni circoscrizionali ogni lista deve raggiungere il 5% dei voti validi affinché possa partecipare all'assegnazione dei seggi?

L'art. 4ter della legge regionale 15.09.1997, n. 35, che disciplina la elezione del Consiglio circoscrizionale, al comma 1 dispone che *“Per l'elezione del consiglio circoscrizionale trovano applicazione i commi 1, 2, 4, 5 e 7 dell'art. 4”* per cui, per le elezioni circoscrizionali la legge non prevede, per la ripartizione dei seggi, il raggiungimento del 5%, ma si applica il sistema proporzionale puro.

Infatti il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 15.09.1997, n. 35, prevede che *“Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco (Presidente) si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti”.*

Per la presentazione delle liste al Consiglio circoscrizionale occorre raccogliere le firme dei sottoscrittori della lista?

Il comma 2 dell'art. 4ter della legge regionale 15.09.1997, n. 35 dispone che *“La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio circoscrizionale e della collegata candidatura alla carica di Presidente deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non più di 700 elettori”*, mentre il comma 3 dispone che *“Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di Presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del Consiglio comunale e con lo stesso contrassegno”.*

Si rammenta che i presentatori della lista dei candidati devono essere elettori della circoscrizione.

**Il Funzionario Direttivo
(dott. Giovanni Cocco)**



**Il Dirigente Generale
(dr.ssa Margherita Rizza)**

